

UFFICIO REGISTRO - IN BOLLO

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione V
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 48268/15
RG. 85668/14 Cont.
Rep. 10037/15

Il Giudice di pace dott.ssa Luciana Mameli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 85668 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2014

promossa da

R. S. [redacted] c.f. [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, via T. [redacted] n. [redacted], presso lo studio dell'avv. M. [redacted] M. [redacted] che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo

opponente

contro

K. [redacted] c.f. [redacted], in persona del suo amministratore unico S. F. [redacted], elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Miraballo n. 17, presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

opposta


avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 15.12.2014, P. S. [redacted] proponeva opposizione - chiedendone la revoca - avverso il decreto ingiuntivo n. 12569/14 (R.G. n. 90340/13), emesso dal Giudice di pace di Roma il 24.09.2014 e notificato il 04.11.2014, con cui gli era stato intimato di pagare alla K. S. [redacted] la somma di € 1.696,42 - oltre interessi legali e spese della procedura monitoria - complessivamente portata dalle 3 (tre) fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e delle quali la predetta società si dichiarava creditrice per prestazioni lavorative svolte in suo favore.

L'opponente -premessi che le fatture, quali documenti di parte, non costituivano prova delle asserite prestazioni lavorative, le quali invece dovevano essere concretamente provate nel giudizio instaurato con l'opposizione- deduceva di aver sempre puntualmente pagato i servizi resi dalla K. S. [redacted] nel suo studio di Via T. [redacted] n. [redacted] in R. [redacted] e sosteneva che le tre fatture poste a base del decreto ingiuntivo sono state emesse in assenza di corrispondenti prestazioni lavorative. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta, la K. S. [redacted] chiedeva che, previamente concessane la provvisoria esecutorietà, il decreto opposto fosse confermato, al riguardo rappresentando: *che* le tre fatture in questione,



sono state emesse per lavori di manutenzione ordinaria e per riparazioni al gruppo frigo Y (condizionatore) installato nello studio del prof. avv. S. P. sito in Roma, via T. n. ; che i lavori sono stati eseguiti sempre con regolarità ed a regola d'arte, sono comprovati dalle prodotte schede di intervento tecnico sottoscritte dal cliente e non sono mai stati contestati, anche dopo invio di mail riepilogativa e sollecito di pagamento. Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto opposto; con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Non concessa la provvisoria esecuzione, essendo la causa di pronta soluzione; non ammessa la ctu richiesta dall'opponente per accertare che i lavori per i quali l'opposta chiede il pagamento non sono stati eseguiti; non ammesse le prove testimoniali richiesta dall'opposta; ritenuta la natura documentale della causa, all'udienza del 1/10/2015, la causa- riassegnata a questo Giudice in data 30/6/2015- sulle conclusioni come in atti dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'opposizione è infondata e va respinta, dal momento che incontestabilmente risulta che le fatture pagate dall'opponente si riferiscono a lavori diversi da quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto e che, dalla documentazione prodotta dall'opposta K. la stessa ha provveduto ad eseguire i lavori per i quali sono state emesse le fatture in questione.

La K. ha, infatti, prodotto:

- 1) relativamente alla fattura n. 674/12 del 30.11.2012, rapporto tecnico di intervento n. 5272 del 17.10.2012 per la sostituzione delle valvole sul gruppo frigo Y (condizionatore) presso lo studio del prof. Avv. S. P. firmato dal cliente e con apposto timbro dello studio legale P.
- 2) relativamente alla fattura n. 730/12 del 31.12.2012, rapporto tecnico di intervento n. 5282 del 29.11.2012 per la manutenzione ordinaria semestrale del suddetto condizionatore relativa al periodo luglio-dicembre 2012, firmato dal cliente e con apposto timbro dello studio legale P.
- 3) relativamente alla fattura n. 24/13 del 31.01.2013, rapporto tecnico di intervento n. 5281 del 29.11.2012 di sostituzione pompa di scarico condensa del ridetto condizionatore, firmato dal cliente e con apposto timbro dello studio legale P.

Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla fornitura delle prestazioni relative alle fatture n. 674/12 del 30.11.2012, n. 730/12 del 31.12.2012 e n. 24/13 del 31.01.2013 emesse dalla K. per i lavori all'impianto di condizionamento



nello studio dell'opponente S. P. sito in Roma, via T. n. ;
fatture non tempestivamente contestate nonostante sollecito di pagamento.

Il decreto ingiuntivo opposto va dunque integralmente confermato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55 /2014 in base all'attività svolta); ferme restando quelle liquidate per la procedura monitoria.


Avendo l'opponente S. P. intrapreso il giudizio con colpa grave, va condannato altresì al pagamento, in favore, della controparte dell'ulteriore somma di € 400,00 equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 12569/2014 (R.G. n. 90340/2013), emesso dal Giudice di pace di Roma in data 24.09.2014 e notificato in data 04.11.2014;
 - condanna l'opponente S. P. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva misura di Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge, in favore della K. ; ferme restando le spese liquidate per la procedura monitoria;
 - condanna altresì il soccombente S. P., ex art.96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore della K. della somma di € 400,00.
- Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Roma il 14/12/2015

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Luciana Mameli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 DIC. 2015
Rome, 8
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Giulia Ellero

